



PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

REGOLAMENTO CONSULTA PROVINCIALE DELLE ELETTE

Approvato con deliberazione di C.P. n 85 del 18/10/2011
(Pubblicata dal 25/10/2011 all'8/11/2011 e dal 14/11/2011 al 28/11/2011).

Art.1 Istituzione

Presso la Provincia Regionale di Siracusa è istituita la Consulta provinciale delle elette ai sensi dell'art.33 dello Statuto provinciale.

Art.2 Finalità

La Consulta delle elette, visto l'art.3 e l'art.51 della Costituzione, promuove e programma politiche rivolte al conseguimento dei principi di uguaglianza e parità di genere e individua nel riequilibrio della rappresentanza un utile strumento per l'attuazione delle politiche di parità.

Art.3 Competenza

I Comuni della Provincia riconoscono la Consulta delle elette aderendo al loro interno al contenuto del presente regolamento nelle forme ritenute idonee e manifestando espressamente alla Provincia tale adesione. L'adesione comporta la condivisione degli obiettivi e finalità della Consulta stessa.

Art.4 Compiti

La Consulta delle elette si occupa di :

- diffondere le conoscenze dei principi di parità fra i sessi, in un'ottica di differenza di genere;
- promuovere programmi strategici in materia di parità fra uomini e donne, su cui far convergere le adesioni;
- sollecitare la creazione di progetti innovativi per poter accedere ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo;
- rendere le elette un punto di riferimento per la popolazione femminile;
- accrescere e consolidare il contributo delle donne nella definizione degli strumenti giuridici che regolano le politiche all'interno del territorio provinciale;
- contribuire attraverso iniziative alla crescita del numero delle elette;
- offrire informazioni e collaborazioni all'interno e all'esterno della Consulta stessa e realizzare iniziative per favorire l'informazione sul ruolo della donna nella società e nelle istituzioni;
- creare occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento sull'amministrazione della cosa pubblica rivolte a tutte le donne, elette e non, per promuovere la preparazione e la presenza femminile nell'Amministrazione e nella vita politica;
- promuovere la presenza femminile negli organismi in cui le nomine sono determinate dalle Assemblee elettive;
- agevolare i contatti con le istituzioni;
- valorizzare il ruolo e le iniziative delle elette;
- sviluppare sempre più in tutte le donne il senso della loro responsabilità verso il proprio paese e verso la società attraverso una partecipazione attiva alla vita politica ed amministrativa.

Art.5 Funzione di proposta

La Consulta può esprimere e/o proporre alle Amministrazioni e ai Consigli degli Enti locali del territorio:

- strategie, indirizzi ed interventi per la redazione di tutti gli atti che abbiano rilevanza sulla condizione femminile;
- pareri sugli atti di programmazione generale e settoriale e sulle deliberazioni che abbiano una ricaduta diretta o indiretta sul tema delle pari opportunità;

- il riesame degli atti deliberativi se contrari alle pari opportunità.

Art.6 Composizione

La Consulta delle elette è composta dalle Consigliere provinciali, comunali e circoscrizionali di tutto il territorio della Provincia.

Ai lavori della Consulta provinciale delle elette partecipano tutti gli assessori donna presenti nelle giunte comunali e provinciali.

Art.7 Mandato

La Consulta delle elette è permanente, fermo restando la modifica della sua composizione in conseguenza della decadenza o elezione delle consigliere.

Art.8 Funzionamento

Nella prima seduta, convocata dal Presidente della Provincia, la Consulta delle elette elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta dei voti, la Presidente e la Vice Presidente che durano in carica due anni e mezzo.

Per la validità delle sedute della Consulta è necessaria la presenza della metà delle sue componenti di diritto.

Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito, senza diritto ad introito alcuno, neanche a titolo di rimborso spese.

Art.9 Compiti della Presidente

La Presidente deve:

- convocare almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza le componenti della Consulta delle elette;
- predisporre l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame della Consulta delle elette;
- presiedere alle riunioni della Consulta;
- promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Consulta delle elette;
- illustrare al Consiglio Provinciale la relazione annuale sull'attività svolta.

La Vice Presidente sostituisce la Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art.10 Finanziamento

La Consulta provinciale delle elette per la realizzazione delle proprie iniziative utilizza fondi di bilancio provinciale.